



Circolare n. 28/2025 RG

Roma, 5 agosto 2025

*Alle Organizzazioni territoriali
Alle imprese associate*

OGGETTO: assicurazione contro i rischi catastrofali – chiarimenti ANIA.

In un incontro organizzato a fine giugno, ANIA, l'Associazione fra le società di assicurazione, sull'obbligo assicurativo a copertura dei rischi catastrofali, introdotto dalla legge di bilancio 2024 (n. 213/2023), all'art. 1, commi 101-112, ha fornito ulteriori informazioni.

Come specificato nell'informativa del 6 marzo scorso, il termine è stato differito al 31 marzo 2025 dall'art. 13, comma 1, del d.l. 27/12/2024, n. 202; in seguito è stato prorogato al 30 settembre per le medie imprese e al 31 dicembre 2025 per le micro e piccole imprese.

Riepiloghiamo i limiti dimensionali, che seguono la Raccomandazione 2003/361/CE:

- sono microimprese quelle con un massimo di 10 occupati e un fatturato o bilancio fino a 2 milioni di euro;
- sono piccole imprese quelle con un massimo di 50 occupati e fatturato o bilancio inferiore a 10 milioni di euro;
- sono medie imprese quelle con un massimo di 250 occupati, fatturato fino a 50 milioni e totale di bilancio fino a 43 milioni;
- le “grandi imprese”, per le quali i termini sono già scaduti, dovrebbero essere quelle con valori superiori, anche se il parametro dimensionale è leggermente diverso in quanto correlato ad altra norma comunitaria.

L'incontro con i vertici di ANIA ha permesso di chiarire vari dubbi applicativi contenuti nel regolamento, oltre ad inquadrare correttamente il problema dal punto di vista della valutazione e quantificazione del rischio e, di conseguenza, dei premi.

L'intervento legislativo vuole ridurre la carenza di copertura contro i rischi catastrofali che caratterizza il nostro Paese, rispetto ad altri più evoluti, con un costo sociale ed economico che non sempre viene indennizzato o riassorbito dal sistema produttivo, che spesso ne risente per decenni.

I motivi sembrano legati sia ad una scarsa percezione del rischio, sia al costo elevato: per questo è stato previsto un criterio unico di determinazione dei premi, con un contributo statale commisurato all'entità degli indennizzi.

I premi devono essere determinati in base al rischio effettivo (con un'incidenza fra il 2 e il 4 per mille), con possibili variazioni per aree a rischio elevato; in ogni caso la compagnia non può rifiutare la copertura, essendo sanzionabile in caso di diniego.

Il meccanismo di regolazione avviene tramite contribuzione indiretta da parte di SACE Spa, che si configura come “riassicuratore pubblico”, nella misura massima del 50% degli indennizzi pagati; la somma complessivamente stanziata è di 5 miliardi per gli anni 2024 e seguenti.

Le condizioni devono prevedere uno scoperto massimo del 15%, con qualche distinzione: fino a 1 milione di euro, nessuno scoperto; da 1 a 30 milioni deve essere coperto almeno il 70% della somma assicurata; oltre tale valore lo scoperto è stabilito in sede di contrattazione.

Come anticipato nella circolare del 6 marzo, i beni da assicurare sono quelli indicati dal Codice Civile, art. 2424, primo comma, nella sezione Attivo, alla voce B-II, numeri 1, 2, 3, che costituiscono le così dette immobilizzazioni materiali.

Con il decreto ministeriale n. 18/2025 sono state impartite disposizioni più precise sulle categorie di beni che devono essere assicurati:

1. fra i terreni sono compresi sia i fondi rustici che le loro porzioni che, per quanto non ammortizzabili, fanno parte del patrimonio dell'impresa; il valore da assicurare è quello del ripristino delle condizioni prima dell'evento calamitoso
2. con l'espressione "fabbricati" si intende l'intera costruzione edile, comprensiva di tutte le opere e impianti fissi e infissi, al servizio del fabbricato e di chi lo utilizza: deve essere assicurato il valore di ricostruzione;
3. gli impianti e macchinari dovrebbero comprendere tutti quelli fissi ed escludere quelli mobili, atti allo svolgimento dell'attività esercitata;
4. attrezzature industriali e commerciali: comprendono tutte le macchine, gli attrezzi, utensili e relative parti di ricambio, gli impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, gli impianti e mezzi di sollevamento, pesatura, imballaggio e trasporto;
5. sono espressamente esclusi i mezzi iscritti al Pubblico registro automobilistico, come gli autoveicoli e relativi rimorchi, nonché i motoveicoli.

Sono invece compresi nell'assicurazione i veicoli "operativi" non iscritti al PRA, come le macchine agricole di cui all'art. 57 del Codice della strada, le macchine operatrici di cui all'art. 58, oltre a tutte le attrezzature mobili non riconducibili alla nozione di "veicolo".

Il riferimento all'art. 2424 del Codice Civile esclude altresì gli "altri beni" come mobili e arredi, macchine d'ufficio, le materie prime, sussidiarie e di consumo, i prodotti finiti e le merci che rientrano nell'attivo circolante.

Si richiamano gli eventi catastrofali contro i quali ci si deve assicurare:

- a) alluvione, inondazione e esondazione;
- b) eventi sismici localizzati dalla Rete sismica nazionale;
- c) frane, slavine e scoscendimenti del terreno.

Per tutte le calamità opra elencate sono considerate come singolo evento le prosecuzioni dei fenomeni entro le 72 ore dalla loro prima manifestazione.

La copertura assicurativa non si estende ai danni indiretti, come i furti di beni non custoditi in conseguenza dell'abbandono dei locali o di danni ai serramenti, la perdita di fatturato e di occasioni di lavoro, i tentativi di messa in sicurezza non andati a buon fine.

Tali danni possono essere coperti da una polizza integrativa di natura privatistica che coprirà tutti i rischi oggetto di specifica pattuizione, lasciata alla libera contrattazione.

La copertura di questi danni potrebbe inoltre includere quelli arrecati a terzi e provocati dai beni assicurati: si rientra in tal caso nel concetto di responsabilità civile, piuttosto che in quello di protezione della proprietà per danno o perimento del bene assicurato.

Come specificato dal D.M. 18/2025, all'art. 1 comma 3, non rientrano nei rischi catastrofali quelli derivanti da azioni umane, come sabotaggio, cause politiche, eventi bellici o prodotti da armi, sostanze pericolose o derivanti da inquinamento o contaminazione.

Possono essere assicurati solo gli immobili costruiti o ampliati sulla base di un valido titolo edilizio o ultimati quando il titolo edilizio non era obbligatorio; sono però assicurabili gli immobili oggetto di sanatoria o per i quali sia in corso un procedimento di sanatoria o condono.

Gli immobili non assicurabili non hanno quindi diritto ad indennizzi, contributi, sovvenzioni o agevolazioni finanziarie di carattere pubblico, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.



La legge di conversione del d.l. 39/2025 ha stabilito che l'imprenditore può assicurare anche i beni di proprietà di terzi impiegati nell'attività – come un immobile in affitto o comodato – previa comunicazione al proprietario che è stata stipulata una polizza che li comprende.

L'indennizzo viene corrisposto al proprietario, che è però vincolato al ripristino del bene e della sua funzionalità; se non vi adempie, l'imprenditore ha diritto ad una somma pari al lucro cessante per il periodo di interruzione, nel limite del 40% dell'indennizzo percepito dalla proprietà.

È confermato che le imprese agricole di cui all'art. 2135 C.C., alle quali si applica la disciplina del Fondo mutualistico nazionale, sono escluse dall'obbligo assicurativo.

Riguardo al regime sanzionatorio resta valido quanto stabilito dal comma 102: il mancato adempimento dell'obbligo avrà riflessi negativi sull'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni finanziarie coperte da risorse pubbliche, almeno per la durata dei relativi vincoli.

ANIA ha ribadito che il nuovo obbligo non ha effetti retroattivi; la materia è tuttavia in corso di assestamento ed è possibile che emergano nuovi elementi, che sarà nostra cura evidenziare.

Cordiali saluti

Ufficio tecnico CAIAGROMECC